

## I DELITTI DI "OMOFOBIA" E "TRANSFOBIA" E LE INQUIETUDINI GIURIDICHE

di FERRANDO MANTOVANI  
Ordinario di Diritto Penale  
Università di Firenze

« La proposta di legge [sull'istituzione di delitti di "omofobia" e "transfobia"] è ritenuta da più parti, e non a torto, non strettamente necessaria, essendo sufficiente a tutelare ogni persona contro i deprecabili atti di violenza, di offesa, di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale, il ricco armamentario penale dei delitti di percosse, di lesioni, di omicidio, di minacce, di violenza privata, di atti persecutori, di maltrattamenti, di ingiuria, di diffamazione, di discriminazione, in particolare in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; tutte aggravate dalla circostanza dei motivi "abietti". (...).

Tale proposta di legge presenta un'inquietante intrinseca pericolosità, quale vulnus ad irrinunciabili principi di civiltà giuridica, in quanto incentrata non su elementi costitutivi di tipo descrittivo o naturalistico, facenti riferimento a realtà individuali con sufficiente sicurezza. Bensì su elementi costitutivi di natura emozionale, quali l'"omofobia" e la "transfobia", come tali del tutto vaghi, indeterminati e indeterminabili nella loro portata applicativa; nonché sulla indeterminatezza del concetto di "discriminazione". (...).

Aprire spazi estremamente ampi alla discrezionalità del giudice e ai suoi possibili soggettivismi...in violazione dei principi, costituzionalizzati, di legalità-tassatività e di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge. (...).

Ci si chiede...se il prevedibile esito della proposta di legge, stante la sua indeterminatezza, sia quello di perseguire penalmente, in quanto atti di discriminazione fondati sull'omofobia, anche il sostenere l'inammissibilità del matrimonio omosessuale, l'esigenza dei bambini di avere un padre e una madre, il divieto di adozione dei bambini da parte di coppie omosessuali. (...). Con la conseguente violazione dei diritti, costituzionalizzati, della libera manifestazione del pensiero, della libertà religiosa e della libertà di educazione dei genitori verso i figli, comprendente anche l'educazione sessuale. (...).

Ci troviamo di fronte...ad un "diritto penale propulsivo", usato cioè come strumento per l'imposizione di una diversa visione sociale, per creare nuova sensibilità, con una funzione c.d. di moralizzazione: finalità che sono state sempre stigmatizzate dalla dottrina penalistica liberal-democratica e laica. (...).

In seguito allo smembramento del primario sistema di controlli socio-culturali, e, quindi, della ferma ed inequivoca disapprovazione sociale delle condotte antisociali, l'unico sistema di controllo resta il diritto penale, che dalla sua connaturale funzione di extrema ratio assurge ad unica ratio...[e] rivela tutta la sua inadeguatezza a contrastare il duplice fenomeno

dell'aumento quantitativo della criminalità...e del peggioramento qualitativo della criminalità. (...).

[Occorre] ripristinare il primario sistema dei controlli socio-culturali, sostituendo all'attuale sistema di disvalori criminogeni un sistema di valore anticrimine, incentrato non più sulla degenerazione della "cultura dei diritti" nella "caricatura dei diritti propri", tendenzialmente illimitati, ma sulla conversione della cultura dei diritti anche nella "cultura dei doveri", volta a fare emergere nell'uomo la parte migliore e non la peggiore. Ed in attesa del suddetto miracolo...resta sempre auspicabile il "riposo del legislatore", preferibile ad un legiferare frenetico e scomposto, ideologico e nichilistico, frutto di una persistente confusione tra l'agire e l'agitarsi. »